MARIA GARBARI

CULTURA E GIUSTIZIA NELLA STORIA DELLE ISTITUZIONI CITTADINE. LE PIÙ SIGNIFICATIVE ESPERIENZE INTELLETTUALI FRA IL '700 E IL '900

Il 9 marzo 1904 veniva presentato il disegno di legge del ministro per il Culto e l'Istruzione von Hartel che prevedeva l'istituzione di una Facoltà di scienze giuridiche e politiche, con lingua d'insegnamento italiana, a Rovereto (1). Nella relazione accompagnatoria del progetto di legge governativo si affermava che la scelta era caduta su Rovereto sia perché in essa gli studenti avrebbero potuto lavorare tranquillamente lontani dall'urto delle passioni nazionali, sia perché la città, per quanto piccola, era animata dallo spirito dello sviluppo intellettuale.

Il disegno di legge, contestato da diversi settori dello schieramento politico austriaco ormai condizionati in modo irreversibile dagli scontri nazionali (2), ed avversato dagli italiani che non intendevano recedere dalla richiesta di Trieste quale sede dell'Università italiana in terra austriaca, era destinato ad insabbiarsi fino al formale ritiro da parte del

(1) Il disegno di legge e la relazione accompagnatoria sono pubblicati in FERDINANDO PASINI, *L'Università italiana a Trieste*, Firenze, Casa Editrice Italiana, 1910, vol. II, pp. 40-44. Per la questione dell'istituzione di una Facoltà di scienze giuridiche a Rovereto cfr. *ivi*, vol. I, pp. 33-40. Vedi anche ANGELO ARA, *La questione dell'università italiana in Austria*, in «Rassegna storica del Risorgimento», a. LX (1973), pp. 52-88; 252-280; per l'istituenda Facoltà a Rovereto pp. 64-65; 82-88.

(2) Il progetto aveva creato preoccupazioni anche negli ambienti militari. Dopo la presentazione del disegno di legge l'arciduca Eugenio, che comandava il corpo d'armata del Tirolo, inviava al Governo un rapporto dove l'università era paventata come un focolaio irredentistico ai confini della Monarchia.

Governo nel gennaio 1906. Rovereto, attraverso la voce dei responsabili della vita civile, politica ed intellettuale della città, fu pronta a respingere il disegno di legge e a proclamare di puntare anch'essa su Trieste, in perfetto accordo con le aspirazioni e i deliberati degli enti e delle associazioni schierate in difesa dell'italianità del Trentino e del Litorale adriatico.

Eppure la scelta della città della quercia come sede di una Facoltà giuridica non aveva mancato di sollecitare l'orgoglio cittadino, ben consapevole delle tradizioni che Rovereto poteva vantare sul piano della cultura e che venivano ufficialmente riconosciute nella proposta governativa, per quanto inaccettabile per altri aspetti. Nella seduta straordinaria del Consiglio comunale dell'11 marzo 1904 il vice podestà, Augusto Sartorelli, riaffermava la deliberazione di chiedere solo a Trieste l'Università italiana, deliberazione presa a Rovereto nel 1886 (3) alla presenza dei rappresentanti della Venezia Giulia, ma aggiungeva anche: «Certo l'offerta di quest'importante Istituto non può non lusingare il nostro amor proprio di cittadini, e di eccitare vieppiù l'affetto che tutti portiamo vivissimo a questa nostra cara città». Anche all'interno dell'Accademia degli Agiati, nell'adunanza del 16 marzo 1904, veniva respinto il progetto governativo, ma, contemporaneamente, il presidente Guido de Probizer non poteva nascondere la soddisfazione per la scelta di Rovereto e per le motivazioni addotte onde erigerla a sede universitaria: la fama di Antonio Rosmini e l'attività scientifica e letteraria dell'Accademia nel suo secolo e mezzo di vita (4).

La sicurezza di Rovereto di sentirsi legittimamente deputata ad accogliere una Facoltà di scienze giuridiche, pur opponendosi alla proposta per motivi d'ordine politico, si basava su una consolidata tradizione culturale dalla quale non erano mai stati assenti gli interessi e gli studi nel campo del diritto, dal '700 fino al '900. Uomini di indiscussa fama nel campo delle dottrine e della prassi giuridica erano stati associtati all'Accademia degli Agiati fin dai suoi primi anni di vita e cittadini di Rovereto o del circondario si erano distinti sul piano nazionale ed internazionale nei diversi rami delle scienze giuridiche, oppure perché chiamati ai più alti gradi della Magistratura sia in area tedesca che in area italiana.

Parlare tuttavia di una scuola giuridica, per quanto piccola, sviluppata all'ombra della città della quercia sarebbe azzardato. Il Trentino

(3) In occasione della prima adunanza della società «Pro Patria».

(4) Vedi «Atti» dell'Accademia degli Agiati, serie III, 1904, vol. X, p. XXXI. D'ora in poi solo «Atti».

meridionale fu il luogo d'origine d'illustri rappresentanti della scienza del diritto che maturarono però le loro esperienze ed elaborarono le conseguenti sistemazioni dottrinali in contesti diversi dalla patria degli avi, come nel caso di Antonio Rosmini e della sua *Filosofia del Diritto* ([5]). Ma i legami mai interrotti di questi esponenti della cultura giuridica con il territorio e con gli intellettuali del roveretano e l'opera di mediazione culturale dell'Accademia fecero sì che in Rovereto fossero conosciute le diverse scuole del diritto, da quella storica del Savigny alla scuola penale positiva alla quale contribuì in forme originali Scipio Sighele.

Non sarebbe invece irragionevole ipotizzare una vera e propria scuola di diritto pubblico e costituzionale dovuta all'opera di Giovanni a Prato ed affidata agli scritti di natura politica legati prevalentemente alla sua attività di giornalista. In essi l'autore va oltre le circostanze contingenti che ne occasionarono l'origine per spaziare nel campo delle ragioni di principio e di metodo che permettono, all'interno dello Stato, la tutela e lo sviluppo delle libertà individuali e sociali con precise garanzie istituzionali nei diversi ambiti. Studi in questo senso non sono ancora stati compiuti così come, allo stato attuale della storiografia, è difficile valutare quanta incidenza locale abbia avuto la dottrina giuridica delle personalità, trentine e non, chiamate a far parte dell'Accademia degli Agiati per la loro importanza nelle scienze del diritto.

Un primo rilievo, da intrepretare quasi come un precedente degli interessi sviluppati da Giovanni a Prato, è quello che nella Rovereto del '700, centro del «Circolo ai confini d'Italia», e quindi esterna al Principato vescovile se non alla Diocesi di Trento, il diritto è stato visto come lo strumento che rende intangibili facoltà, poteri e libertà privilegiate di fronte a chiunque: individui, corpi sociali, istituzioni amministrative ed autorità politiche. La questione dell'interdetto alla chiesa di S. Marco ([6]), proclamato dalla Curia vescovile per il monumento ivi eretto a Girolamo Tartarotti, rappresentò una sfida fra le norme di diritto pubblico in vigore nelle diverse parti dello Stato di Maria Teresa e quelle ecclesiastiche della Diocesi. I roveretani chiedevano a Vienna e ad Innsbruck che la legge nella sua sovranità stabilisse il limite dell'ingerenza

([5]) Milano, Pogliani, 1841.

([6]) L'interdetto rimase in vigore dal 13 aprile 1762 al 6 gennaio 1763. Da notare che i tre deputati scelti da Rovereto per difendere la città nei confronti della Curia vescovile erano due tra i fondatori dell'Accademia degli Agiati, Giuseppe Valeriano Vannetti e Francesco Saibante, e Giambattista Tabarelli, accademico dal 1753.

della Chiesa e confermasse l'ambito entro il quale il potere civile non poteva conoscere restrizioni o condizionamenti. Solo la sicurezza del diritto avrebbe garantito l'autonoma gestione degli interessi all'ombra del palazzo pretorio e quel senso di libertà al quale si attribuiva in gran parte la fioritura intellettuale di Rovereto.

Il principio che le norme di tutela della libertà andassero codificate e sancite da quella che allora era ritenuta la fonte del potere politico, ossia il sovrano in quanto identificato con lo Stato, è alla base delle Costituzioni dell'Accademia degli Agiati (7). È vero che la libertà rivendicata presso Maria Teresa per il corpo accademico si identificava con il privilegio da accordarsi ad un «Coetus Litterarius», ma questo rientrava nella mentalità e nella consuetudine giuridica del '700. Va anche precisato che all'interno del cerchio segnato dalla libertà privilegiata si instauravano dei rapporti paritari che cancellavano le distinzioni di nascita, di censo e perfino di sesso. L'appartenenza al mondo della cultura poneva tutti su un piano di eguaglianza tanto da improntare gli Statuti dell'Accademia alla vera e propria gestione domocratica. La funzione pubblica dell'istituzione roveretana, posta al servizio del progesso intellettuale e civile dell'intero paese come era nelle intenzioni dei fondatori, strappò gli argini che spesso separano il mondo elitario della cultura da quello impegnato nel quotidiano. Dagli Agiati non vennero certo discorsi ispirati alla democrazia rivoluzionaria nè a quella legalitaria che caratterizzava la prassi accademica, ma indicazioni per la vita civile e politica ed un esempio di come si potessero salvare la propria identità e l'autonomia solo attraverso le norme statutarie recepite nel quadro delle pubbliche leggi.

La questione dell'adattamento delle Costituzioni al mutato contesto storico nel corso dei decenni, mantenendo invariato il paragrafo *Della interpretzione delle leggi* (8) sul quale si fondavano l'autonomia ed il sistema democratico della pluralità dei voti per la modificazione dello Statuto, fu considerata dai soci l'elemento cardine per garantire lo sviluppo dell'istituzione al riparo dai condizionamenti politici. Dopo la parentesi del cesarismo napoleonico che aveva ridato linfa all'Accademia, ma con il sacrificio delle originarie libertà, avvenne il ritorno alle anti-

(7) Cfr. Maria Garbari, *Libertà scientifica e potere politico in due secoli di attività dell'Accademia roveretana degli Agiati*, Rovereto, Accademia roveretana degli Agiati, 1981, pp. 5-11.

(8) Esso era l'ultimo paragrafo dello Statuto pubblicato in *Le Costituzioni e il catalogo degli accademici agiati di Rovereto sotto i felicissimi sovrani auspici di Maria Teresa*, Rovereto, Marchesani, 1753.

che Costituzioni che si intesero rinnovare in alcuni punti senza scalfire però la sostanza. Ed il primo mutamento, nel 1823, ebbe il determinante contributo di Antonio Rosmini ([9]). L'instaurarsi del neo assolutismo con la Patente imperiale del 31 dicembre 1851 fece sentire le sue ripercussioni anche nell'istituzione roveretana, erroneamente scambiata per una semplice associazione e quindi ritenuta nella necessità di mutare il proprio Statuto per adeguarlo alle leggi vigenti. L'equivoco, vissuto con cruccio dai soci, fu chiarito nel 1898 quano venne chiesta ed ottenuta la cancellazione dell'Accademia dai registri delle associazioni e, con questo, la riaffermazione della sua autonomia ([10]). La lunga vertenza burocratica fra il ceto dei letterati roveretani ed il potere politico è una testimonianza della consapevolezza del valore della legge e della sua retta interpretazione per garantire una sfera di diritti e di facoltà attinenti, in questo caso, all'attività culturale, che solo gli interessati possono gestire con vantaggio proprio e dell'intera comunità nella quale essi operano.

Nel corso del '700 la sensibilità e l'interesse per la dottrina giuridica nel roveretano non si limitarono alla difesa delle libertà cittadine o alla codificazione dell'autonomia dell'attività e della produzione intellettuale. Tramite l'Accademia, o i rapporti d'amicizia con gli uomini che ad essa facevano capo, giunsero nella città gli echi e, a volte, la presenza dei maggiori studiosi del diritto alcuni dei quali di levatura europea. Nel 1755 l'Accademia degli Agiati apriva le sue porte a Carlo Antonio Martini, titolare della cattedra di diritto naturale a Vienna e avviato ad una brillante carriera nella magistratura austriaca che lo avrebbe portato a diventare presidente del Supremo Tribunale di giustizia. Poco dopo, nel 1759, veniva associato Carlo Antonio Pilati, prima ancora della pubblicazione delle sue opere più famose destinate a suscitare polemiche di natura dottrinaria e azioni legali nei confronti dell'autore. Il Pilati, come si ricorda nelle *Memorie* accademiche, in Rovereto fu una presenza viva. Nella città soggiornò nel dicembre 1769 e ivi «contrasse amicizia coll'abate G. B. Graser, coi Baroni Pizzini, con Andrea Bridi, coll'Avv. Madernini, col Malfatti, con Felice Baroni. Frequentava il dotto convegno dell'Accademia degli Agiati, dove conobbe coloro che erano il miglior vanto della gentile ed industriosa città». Diversi anni dopo, «ai 6

([9]) Lo Statuto del 1823 è attribuito integralmente al Rosmini da Francesco Paoli. Cfr. F. Paoli, *Sugli statuti dell'Accademia*, in «Atti», serie II, 1888, vol. VI, pp. 18-40.

([10]) Per le vicende degli statuti accademici vedi Carlo Teodoro Postinger, *Della Costituzione e del Governo della i.r. Accademia*, in «Atti», serie III, 1898, vol. IV, pp. 97-130; M. Garbari, *op. cit.*, pp. 33-35.

Aprile 1791 andò ad abitare a Sacco in casa di Felice Baroni, ove fece amicizia con Clementino Vannetti, con Giuseppe Pederzani, Vigilio Ferrari e Clemente Baroni» ([11]). Carlo Antonio Pilati non fu quindi solo un nome con il quale fregiare l'albo accademico, ma un esponente di quella cultura illuministica che egli sentiva pulsare in Rovereto dove ebbe gradito accendere amicizie ed aprirsi ad incontri favoriti da comuni interessi culturali.

Fra gli studiosi di diritto più famosi chiamati a far parte dell'Accademia figurano anche Francesco Stefano Bartolamei, ammiratore del Pilati, spirito indipendente la cui vita fu contrassegnata da numerosi conflitti con le autorità ecclesiastiche e politiche e Francesco Vigilio Barbacovi, autore del nuovo codice giudiziario con il quale si mirava a razionalizzare e quindi a semplificare l'amministrazione della giustizia. Per la sua ampia cultura, estesa anche alle nuove dottrine ed agli scrittori che sottoponevano a critica radicale le istituzioni politiche e civili e le norme giuridiche ad esse sottese, egli compì un'opera di mediazione e di informazione tale da scavalcare la pur ampia sfera dei suoi interventi e degli studi riguardanti il diritto penale e la scienza della legislazione ([12]). Non risulta invece fra gli Agiati il nome di Giandomenico Romagnosi, forse per i rapporti freddi se non ostili che intercorrevano fra il giurista di Salsomaggiore, chiamato a Trento nel 1791 per assumere la carica di pretore, e Carlo Antonio Pilati, o forse perché, come afferma il Menestrina, «la sua attività nelle vicende politiche del Trentino è poverissima» ([13]).

Sul finire del '700 il clima che si respirava nella città di Rovereto era ben diverso da quello abbastanza opaco ed immobilista dell'agonizzante Principato vescovile. In essa penetravano e si sviluppavano i portati della civiltà illuministica alimentando la curiosità intellettuale

---

([11]) Vedi *Memorie dell'I.R. Accademia di Scienze Lettere ed Arti degli Agiati in Rovereto pubblicate per commemorare il suo centocinquantesimo anno di vita*, Rovereto, tip. Grigoletti, 1901, pp. 444-445.

([12]) La personalità culturale del Barbacovi, interessata alle maggiori opere dell'illuminismo al di fuori da ogni scrupolo religioso, appare nel lavoro di Maria Rosa Di Simone, *La biblioteca di Francesco Vigilio Barbacovi*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», a. LXVIII (1989) pp. 39-132. Il catalogo della biblioteca, pubblicato dalla Di Simone, è un interessante documento anche della letteratura giuridica presente nel Trentino.

([13]) F. Menestrina, *Gian Domenico Romagnosi a Trento (1791-1802)*, Trento, Società Tipografica Ed. Trentina, 1909, p. 42. Il Romagnosi fu l'estensore della *Supplica* a Pio VI dei sacerdoti Pietro Poli, Francesco dal Monaco e Pietro Corona, arrestati a Roma nel 1794 perché sospettati di giacobinismo. Copia della *Supplica* nell'Archivio Biblioteca Rovereto, Fondo Moll, ms. 15.4.9. Lavori manoscritti del Poli in Archivio cit., ms. 58.31; 50.31; 15.4; 4.4.

verso il nuovo e suscitando la ricerca di rinnovate esperienze letterarie, scientifiche e di vita associata. Ma il pensiero critico non arrivava mai fino al punto di imboccare l'audacia rivoluzionaria, anche se non mancava l'ammirazione per gli ideali politici francesi propagandati in Europa dopo la svolta dell'89. Il presunto Club giacobino di Rovereto ([14]), contro il quale si tenne un procedimento istruttorio, in realtà si ispirava agli ideali riformistici ed ai programmi della massoneria, aperta al principio dell'eguaglianza per i propri affiliati, ma contraria ad una disgregazione del sistema politico che avrebbe strappato agli uomini di cultura ed in particolare ai giuristi - gli uomini di toga - la direzione di una società rinnovata sì, ma non capovolta nelle sue sorgenti legislative.

Legato all'ambiente roveretano fu, comunque, il Club di Innsbruck ([15]) che rappresenta il momento più significativo del giacobinismo trentino. Teorico del Club ed estensore della *Costituzione* fu Gian Vigilio Giannini che aveva compiuto gli studi a Rovereto, aveva instaurato rapporti di stretta amicizia con Clementino Vannetti ed era entrato a far parte dell'Accademia degli Agiati nel 1792. Tra i fondatori del circolo giacobino (otto complessivamente) vi erano i roveretani Isacco Eccaro, Giuseppe Abriani e Giampietro Baroni Cavalcabò di Sacco: una presenza abbastanza significativa per capire quanto del fervore intellettuale generatosi nell'area delle istituzioni roveretane si fosse trapiantato nella città di Innsbruck.

Molti dei giovani che seguivano nella capitale tirolese i corsi di diritto non avevano alle spalle la sicurezza di grandi proprietà avite. Gli studi di giurisprudenza rappresentavano, per essi, uno sbocco professionale perfettamente in linea con i nuovi modelli della società illuministica. La trasformazione dello Stato nel senso dell'accentramento organico, che avrebbe eliminato i privilegi di ceti e corporazioni, costituiva un'occasione da non perdere per inserirsi nelle cariche amministrative. In questo contesto sarebbe spettato ai giuristi, dotati di competenza

([14]) Cfr. Antonio Zieger, *Bagliori unitari ed aspirazioni nazionali (1751-1797)*, Milano, «All'insegna di Pallade», 1933, p. 42.

([15]) Sul Club giacobino di Innsbruck cfr., *Der Jakobiner-Klubb zu Innsbruck im Jahre 1794. Ein Beitrag zur Karakteristik der Zeit*, in «Europäisches Magazin», Norimberga, 1813, fasc. 1, pp. 73-106; Ludwig Rapp, *Eine Jakobiner-Verschwörung in Tirol*, Innsbruck, Verlag der Wagner' schen Universitäts Buchhandlung, 1876; Francesco Filos, *Memorie e confessioni di me stesso*, in «Atti», serie IV, 1927, vol. VIII, pp. 3-252 (le *Memorie* furono stese nel 1842); A. Zieger, *op. cit.*; M. Garbari, *Il giacobinismo nel Principato vescovile di Trento e nel Circolo ai confini d'Italia*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», a. LXVII (1988), pp. 185-218.

e professionalità, rappresentare la categoria emergente ponendosi al servizio di quello Stato che stava trasformandosi in Stato di diritto.

Sull'effettivo giacobinismo del Club di Innsbruck e delle dottrine del Giannini, che si presentava come il teorico del gruppo, possono essere avanzate delle riserve. Il procedimento istruttorio successivo all'arresto degli studenti ridimensionò la loro pericolosità e per intervento dello stesso Carlo Antonio Martini, legato agli ambienti roveretani, si ebbe la derubricazione del delitto da criminale a semplice trasgressione di polizia. Nessuna riserva può invece essere fatta sulla precisa coscienza che questi giovani ebbero del significato degli studi e della dottrina giuridica finalizzati alla carriera pubblica. Dopo la parentesi delle vicende legate al Club giacobino essi si posero al servizio della Repubblica Cisalpina e del Regno Italico assumendo posti di primo piano nelle responsabilità amministrative e taluno di loro si fece strada nella carriera dei pubblici impieghi sotto la sovranità austriaca, dimostrando di non disdegnare i differenti governi, purché riconoscessero la sovranità della legge ed apprezzassero gli esperti del diritto in grado di assicurarne l'imparziale esecuzione.

Spirata l'età napoleonica ed iniziatosi il periodo della restaurazione, che fu solo parziale ritorno al passato e vide l'Austria intenzionata a difendere le strutture e le istituzioni che garantivano l'efficienza dello Stato, sottratto in massima parte ai condizionamenti dovuti ai corpi privilegiati, rimase intatto il decoro degli uomini di legge. In questo clima si consolidò la consuetudine dell'Accademia degli Agiati di associare gli avvocati ed i magistrati che si distinguevano per dottrina, fama di rettitudine e prestigio nell'espletamento delle loro funzioni. All'istituzione roveretana non fece schermo la coscienza di rappresentare i valori della nazione culturale italiana e, nella sicurezza che è compito degli intellettuali lavorare per la mediazione ed il contatto fra mondi diversi, chiamò a sè gli esponenti del diritto più significativi che operavano nell'area tedesca e in territorio italiano.

Fra i numerosi giuristi associati all'Accademia dopo la reintegrazione della sovranità asburgica vanno ricordati Leonardo Rosmini, avvocato a Rovereto e presidente della Camera degli avvocati in Trento, Antonio Mazzetti, presidente del Tribunale d'Appello a Milano, Carlo Giusto Torresani, consigliere aulico e direttore di polizia a Milano, Paride Zajotti che, dopo una brillante carriera nella Magistratura, divenne presidente del Tribunale di Trieste, Scipione Sighele di Nago, prima al servizio dell'Austria e poi, emigrato in Italia, chiamato a collaborare per la riforma dei codici e l'unificazione delle leggi del Regno, esponente nei vari gradi della Magistratura fino a presidente di Corte d'Appello

e di Cassazione, nominato senatore d'Italia, e Antonio Salvotti di Mori, associato fra gli Agiati nonostante su di lui gravasse la fama di essere stato il giudice inquisitore nei processi contro la Carboneria.

La chiamata del Salvotti a fare parte dell'Accademia è la prova di come, per gli intellettuali roveretani, le ragioni di merito scientifico prevalessero sulla legittima sensibilità nazionale. Pur senza dedicarsi personalmente a studi e pubblicazioni egli, che si era formato all'università di Landshut accogliendo le dottrine del Savigny considerato prima maestro e, successivamente, anche amico, s'impegnò per fare conoscere e divulgare in area italiana i principi della scuola storica del diritto. Gli studi del Luzio ([16]), del Nicolini ([17]) e del Brol ([18]) ricordano i numerosi tentativi operati dal Salvotti perchè fossero rese note, ma soprattutto tradotte in italiano, le due fondamentali opere del Savigny, la *Storia del diritto romano nel medio evo* e il *Sistema del diritto romano attuale.* Per la prima il Salvotti si rivolse a Paride Zajotti che accettò, ma poi interruppe il lavoro dopo avere tradotto l'introduzione. In realtà egli si sentiva portato più agli studi letterari ([19]) che a quelli giuridici e questo lo indusse a troncare la versione italiana dell'opera, nonostante le reiterate insistenze dell'amico.

Maggiore fortuna ebbe Antonio Salvotti con il figlio dello Zajotti, Paride junior, al quale dimostrò costantemente affetto e stima nonostante la trascorsa compromissione con le istanze liberali ed i moti rivoluzionari. L'iniziativa di affidare al giovane la traduzione del *Sistema del diritto romano attuale* fu presa dal Salvotti nel 1851, subito dopo avere lasciato la carica di presidente del Tribunale d'Appello in Trento: un tribunale che staccava dalla giurisdizione di Innsbruck gli uffici giudiziari di Trento e di Rovereto realizzando, in questo settore, l'auspicata richiesta del decentramento autonomistico. Il Salvotti, con Sovrano Rescritto del 14 aprile, era stato chiamato a far parte del Consiglio dell'Impero. Ma anche in Vienna, e nonostante gli impegni politici, continuava a ritenere che fosse necessario lo studio del diritto romano per

---

([16]) Alessandro Luzio, *Il processo Pellico-Maroncelli secondo gli atti ufficiali segreti*, Milano, Cogliati, 1903.

([17]) Fausto Nicolini, *Nicola Niccolini e gli studi giuridici nella prima metà del secolo XIX - Scritti e lettere raccolti e illustrati*, Napoli, Tip. Gianni e Figli, 1907.

([18]) Enrico Brol, *Antonio Salvotti promuove a Venezia la prima traduzione italiana del «Sistema del Diritto Romano Attuale» del Savigny*, in *Atti del I° Convegno Storico Trentino*, Rovereto, Manfrini, 1955, pp. 5-62.

([19]) Per gli studi letterari di Paride Zajotti vedi Renata Turchi, *Paride Zajotti e la «Biblioteca italiana»*, Padova, Liviana, 1974, e Id. (a cura di), *Giuseppe Acerbi, Paride Zajotti - Carteggio*, Milano, Sugarco, 1976.

rianimare la scienza giuridica. «L'opera che può sola ricreare la scienza legale anche in Italia», scriveva a Paridino Zajotti, «è il *Sistema del diritto romano odierno* del Savigny. In otto tomi ei percorse tutta la parte generale del diritto civile. È in sostanza una vera filosofia del diritto positivo non creata dall'immaginazione, come sono per lo più i così detti sistemi filosofici, ma ell'è la ragione pratica guidata dalla sapienza romana» ([20]).

Paridino Zajotti fu associato, come il padre, all'Accademia degli Agiati nel 1854, quando, laureato da pochi anni, non si era ancora fatto un nome nella carriera forense e nel campo degli studi giuridici. Bisogna ritenere pertanto che la traduzione dell'opera del Savigny, avvallata e seguita puntualmente dal Salvotti, costituisse di per sè un titolo di merito per essere chiamati a far parte della società degli Agiati. Non risulta invece che le teorie della scuola storica del diritto alimentassero prese di posizione, dibattiti o studi autonomi fra gli intellettuali del rovereta-no. Di esse e della loro importanza si prese atto, ma limitatamente alla portata culturale e senza coglierne gli sviluppi operativi nel campo della giurisprudenza o della fondazione di un nuovo sistema legale.

La figura di Antonio Rosmini, associato all'Accademia giovanissimo nel 1813, fu, per la città e per i suoi uomini di cultura, un perenne punto di riferimento. Di lui si seguirono costantemente le vicende religiose, politiche ed umane e si conobbero le opere filosofiche via via pubblicate. Rovereto divenne un centro di estimatori e di discepoli dal quale partirà, in seguito, la difesa dottrinale delle teorie del maestro ([21]) ritenuto non solo un esempio di fede e carità cristiana ma anche un campione dell'ortodossia. Ancora vivente il Rosmini, si venne costituendo una vera e propria «scuola rosminiana» del Trentino, più attenta però agli scritti di metafisica, morale e religione che non a quelli di filosofia del diritto o della politica. Non è che mancassero a Rovereto gli apprezzamenti per il moderato e prudente liberalismo rosminiano nè il consenso per l'attività nazionale svolta nel biennio rivoluzionario, ma le esigenze di rinnovamento politico e sociale e le correlative proposte di carattere legislativo innalzatesi dal Trentino negli anni 1848-49 solo vagamente possono essere legate alla dottrina del Rosmini ed al suo mo-

([20]) E. Brol, *op. cit.*, pp. 16-17.

([21]) Per la polemica sulla dottrina di Antonio Rosmini che ebbe vasta eco in Rovereto e nell'Accademia degli Agiati vedi *La vita di Antonio Rosmini scritta da un sacerdote dell'Istituto della Carità - riveduta e aggiornata dal prof. Guido Rossi*, Rovereto, Manfrini, 1959, vol. II°, pp. 699-718. Cfr. anche M. Garbari, *Libertà scientifica...*, cit., pp. 36-40.

dello costituzionale. Nella seconda metà dell'800 la filosofia del diritto dell'abate roveretano verrà invece riconsiderata per le sue implicazioni in campo politico ed amministrativo e sarà oggetto di dibattito, a fine secolo, nel confronto con altre scuole giuridiche.

Teorico di un modello costituzionale ispirato ad un liberalismo audace con sfumature di vera e propria democrazia fu Giovanni a Prato, legato a Rovereto per attività professionale, rapporti culturali ed amicizie ([22]), tanto da considerare questa città una seconda patria. E proprio in rappresentanza della circoscrizione di Rovereto egli fu eletto nella primavera del 1848 deputato alla Costituente di Francoforte e, nel settembre, a quella di Vienna, spostata a Kremsier nel novembre dello stesso anno. La storiografia ha già messo in risalto i diversi aspetti del pensiero e dell'azione di questa personalità la cui statura è di portata europea ([23]). Egli, a contatto con il mondo tedesco ed italiano, fu un autorevole interlocutore in campo politico e religioso con le maggiori personalità dell'Austria, della Germania e dell'Italia e, nel Trentino, pose i fon-

([22]) Giovanni a Prato era stato nominato, dal novembre 1842, professore presso il liceo di Rovereto. Nel 1844 veniva associato all'Accademia degli Agiati dove assunse presto un ruolo di primo piano e nel 1847 aveva partecipato al Congresso dei Dotti a Venezia, insieme a Gian Pietro Baroni e a Giovanni Bertanza, rappresentanti dell'Accademia.

([23]) Questi i principali lavori dedicati all'impegno politico e civile di Giovanni a Prato: Vittorio de Riccabona, *L'abate barone Giovanni a Prato e l'autonomia del Trentino*, in «Pro Cultura», a. III (1912), pp. 339-355; Pietro Pedrotti, *La sommossa di Francoforte del 18 settembre 1848, narrata da Giovanni a Prato*, ivi, pp. 356-365; *La revoca del voto del barone a Prato alle leggi confessionali austriache avanti al tribunale della storia*, in «Atti», serie IV, 1913, vol. I, pp. 5-13; Mario Manfroni, *Don Giovanni a Prato e il Trentino dei suoi tempi*, Milano, tip. «Figli della Provvidenza», 1920; Pietro Pedrotti, Enrico Brol, Bice Rizzi (a cura di), *L'azione parlamentare del Trentino nel 1848-1849 a Francoforte e a Vienna*, Trento, TEMI, 1948; E. Brol, *Il giornalismo patriottico trentino in una lettera di Giovanni Prato*, in «Rassegna storica del Risorgimento», a. XXXVIII (1951), pp. 265-287; Giulio Benedetto Emert, *Echi e fermenti risorgimentali nell'abate a Prato*, in *Atti del I Convegno Storico Trentino*, cit., pp. 141-166; Nicoletta Cavalletti, *L'abate Giovanni a Prato attraverso i suoi scritti*, Trento, Saturnia, 1967; Id., *L'attività giornalistica di Giovanni a Prato*, in *Atti del VII congresso nazionale di storia del giornalismo*, Trieste, tip. Coana, 1972; Umberto Corsini, *Deputati delle terre italiane ai Parlamenti viennesi*, in «Archivio Veneto», serie V, XCVII (1972), pp. 151-226; Id, *Correnti liberali trentine tra Italia, Austria e Germania*, in Rudolf Lill e Nicola Matteucci (a cura di), *Il liberalismo in Italia e in Germania dalla rivoluzione del '48 alla prima guerra mondiale*, Bologna, Il Mulino, 1980; Sergio Benvenuti, *L'abate Giovanni a Prato tra coscienza civile e coscienza religiosa*, in «Atti», 1984, serie VI, vol. 24, f. A, pp. 57-82; M. Garbari, *Giovanni a Prato e il mondo italiano*, ivi, pp. 17-55; Ferruccio Trentini, *Giovanni a Prato: nella atmosfera patriottica di Rovereto, la preparazione*, ivi, pp. 83-124.

damenti per una dottrina liberale dove i principi prevalgono sulle questioni di dettaglio ed i problemi locali possono trovare la loro soluzione all'interno del generale rinnovamento dello Stato.

L'a Prato affidò il suo pensiero politico agli scritti di carattere giornalistico, gran parte dei quali scavalca però i limiti dell'occasionale per configurarsi in veri e propri saggi di dottrina costituzionale. Questo appare soprattutto nel «Giornale del Trentino», pubblicato dal 2 maggio 1850 al 30 settembre 1851, ed in particolare nei primi mesi di uscita del trisettimanale, quando egli sperava che la Costituzione ottriata del 4 marzo 1849 avesse completa attuazione, come facevano sperare la legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849 e le leggi e regolamenti provvisori che fissavano le strutture di base della nuova organizzazione giudiziaria ed i nuovi regolamenti di procedura penale e civile ([24]).

Nella lettera agli elettori, pubblicata sul «Messaggere Tirolese» ([25]) in vista della nomina dei deputati all'Assemblea di Francoforte, l'a Prato aveva tracciato il quadro dei principi costituzionali che avrebbero dovuto trasformare lo Stato assoluto in Stato di diritto ad impronta liberale. Essi si disponevano intorno ai cardini di uguaglianza e libertà, di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, di riconoscimento per tutti dei diritti civili, di responsabilità dei ministri, di equità fiscale, di pubblicità nell'amministrazione della giustizia, di intervento dello Stato nel campo della promozione sociale. Fallito il progetto di rifondazione politica dal basso attraverso l'opera delle Costituenti di Francoforte e Vienna-Kremsier, rimaneva in vita il programma concesso dall'alto che, in parte, aveva assorbito taluni postulati espressi dai rappresentanti del popolo, specie nell'ordine civile.

Giovanni a Prato, con la fondazione del «Giornale del Trentino», intendeva «educare il popolo», «istruirlo ne' suoi doveri» per avviarlo alla vita politica ([26]). Infatti «nei nostri paesi», egli scriveva, «dove le dottrine costituzionali per essere state sol di recente introdotte, sono di più conosciute solo superficialmente, mentre a molti sono affatto ignote, importa massimamente, che esse siano portate a contatto della parte possibilmente maggiore del popolo, affinché questo non sia sempre nuovo nel nuovo Stato, ma conosca i suoi doveri e i suo diritti, e sappia ese-

([24]) Patenti Imperiali del 17 gennaio, 18 giugno e 7 agosto 1850 che stabilivano, rispettivamente, il nuovo regolamento di procedura penale, quello di procedura civile e quello della suprema Corte di Giustizia e Cassazione.

([25]) La lettera apparve sul giornale che si stampava a Rovereto il 26 aprile 1848.

([26]) Cfr. il programma del giornale in «Giornale del Trentino» (d'ora in poi G.d.T.), 2 maggio 1850.

guire gli uni, e prevalersi dell'opportunità degli altri» ([27]). Dal suo giornale, pertanto, egli intendeva svolgere con gli articoli di fondo vere e proprie lezioni di dottrina costituzionale in forma piana e con toni divulgativi, accessibili a tutti. Per attuare questo progetto i riferimenti al momento contingente erano ridotti al minimo e subito riportati alla sfera dei principi dove si dispiegava via via la struttura del nuovo fondamento della Monarchia asburgica e, in parallelo, l'interpretazione datane dal Governo a stampo conservatore e quella dell'autore degli articoli, intenzionato a mostrarne invece i possibili sviluppi liberali.

L'a Prato, in tale modo e forse senza una intenzionalità esplicita, componeva attraverso le pagine del giornale un piccolo trattato di diritto costituzionale con elementi di autonoma elaborazione e di originalità. Questo nucleo dottrinario, al quale egli si mantenne costantemente fedele anche nei momenti di conflittualità con le gerarchie ecclesiastiche, fu la maggiore eredità lasciata non solo alla corrente liberale ma all'intero panorama del pensiero politico-giuridico della regione.

Nelle «lezioni» di costituzionalismo apparse sul giornale si trattò delle differenze fra Stato assoluto e libero, ossia costituzionale ([28]); del significato e dei modi di funzionamento della sovranità popolare ([29]);

([27]) G.d.T., *Degl'interessi materiali*, 15 aprile 1851.

([28]) G.d.T., articolo di fondo, 16 maggio 1850; *Contro l'assolutismo*, 10 ottobre 1850. In esso così si esprimeva l'a Prato: «Il governo assoluto è, secondo il nostro intimo convincimento, una idea assurda, immorale, impolitica; il complesso de' cittadini, che formano lo Stato, non può, senza lesione di diritti, essere onninamente escluso dal partecipare ai poteri supremi dello Stato, quando ritornar non si voglia al principio, che la podestà di governare sia privilegio del caso, retaggio della forza, che i popoli e le nazioni siano idee astratte, parole vuote di senso, espressioni meramente geografiche».

([29]) Il concetto di sovranità popolare, riassunto in un liberalismo democratico, era già completamente presente nel programma espresso nella lettera agli elettori del 26 aprile 1848: «l'uguaglianza dei diritti politici per ogni credenza, la piena libertà della stampa, libertà d'associazione e di petizione, una libera costituzione dove il popolo per mezzo dei suoi rappresentanti abbia influsso sulla legislazione ed imposizione delle steore, con responsabilità dei ministri, giusto riparto delle steore secondo le rendite, eguaglianza dell'obbligo e del diritto di difesa, eguaglianza di tutti per aspirare agli impieghi, diritto assoluto di espatriazione, libertà d'insegnamento, tutela della libertà personale, tutela contro gli abusi di giustizia, pubblicità e vocalità nell'amministrazione della giustizia con giurì per i casi criminali...». L'a Prato, nei suoi articoli, più volte giustificò i moti rivoluzionari come legittima presa di coscienza dei diritti dei popoli e volontà di mutamento nel governo degli Stati; cfr., ad esempio, G.d.T., articolo di fondo, 9 maggio 1850: «Diciamo soltanto che la taccia d'immaturità che vuolsi da molti addossare ai popoli è falsa ed ingiusta, e che gli avvenimenti degli anni decorsi lungi dall'avvalorare simili induzioni servono anzi mirabilmente a dimostrare il contrario. Le nazioni non si sollevano in massa per un'idea, non si assoggettano ai più duri sacrificj, non azzardano gli estremi cimenti per un principio, quando questa idea e questo principio non sia

dell'uguaglianza di fronte alla legge e delle garanzie fornite dalle istituzioni ai diritti fondamentali ([30]), dell'organizzazione del potere giudiziario; delle strutture amministrative; della funzione spettante all'opposizione; del necessario ruolo dei partiti politici; dei rapporti fra Stato e Chiesa nella società moderna; dell'insostituibile funzione della stampa libera.

Gli elementi più rilevanti della sua dottrina costituzionale, per gli accenti di novità dei quali erano portatori, vanno individuati nelle garanzie di reciproca libertà fra Stato e Chiesa da affidarsi a provvedimenti legislativi diversi nel caso risultasse prevalente l'uno o l'altro dei due poteri ([31]); nell'accentuazione del pluralismo politico come elemento propulsore della vita degli Stati e quindi da riconoscere nelle dovute forme istituzionali ([32]); nel superamento della visione meramente garantista dello Stato di diritto e, conseguentemente, nel suggerimento delle vie attraverso le quali l'intervento del legislativo e dell'esecutivo avrebbe corrisposto ai reali bisogni sociali ([33]); nella meditata e realistica ricerca

---

nella mente di tutti riconosciuto come una verità, sentito nel cuore come un bisogno (...) i fatti mostrano chiaramente che i popoli d'Europa, oggimai stanchi dallo stato di abbrutimento in cui erano tenuti, si sentivano degni e capaci d'una esistenza libera e generosa».

([30]) G.d.T., articolo di fondo, 30 maggio 1850: «Tutti i cittadini sono uguali in faccia alla legge. In queste parole è riposta l'idea più sublime e più generosa che possiamo farci d'uno Stato libero (...). Nello Stato libero non vi sono distinzioni di nascite e di condizioni; il pubblico funzionario che amministra la giustizia, il soldato che è l'arma della società, il dovizioso possidente, il ministro della religione, l'agricoltore, l'operaio, tutti sono cittadini, tutti sono liberi ed eguali, e tutti devono come tali vicendevolmente riconoscersi, acciò in questa comune fratellanza si verifichi pienamente l'eguaglianza di tutti in faccia alla legge». Va ricordato che l'a Prato aveva combattuto nelle Costituenti di Francoforte e Vienna-Kremsier in favore dell'eguaglianza dei cittadini con l'abolizione degli antichi ordini, titoli e privilegi, e che in base alla risoluzione della Costituente di Vienna del 30 agosto 1848 era stata emanata la Patente del 7 settembre 1848 sull'«abolizione del nesso di sudditela, e d'ogni peso fondiario» che aveva definitivamente attuato l'affrancamento dei contadini.

([31]) G.d.T., *La Patente imperiale dei 18 aprile e la Legge Siccardi*, 2, 4 e 7 maggio 1850. Gli articoli dell'a Prato vanno messi in rapporto con gli interventi, svolti sul medesimo tema, alla Costituente austriaca. Egli sosteneva che in Austria, dove il perdurante gioseffinismo privilegiava lo Stato, bisognava porre l'accento sulla libertà della Chiesa. In Italia, viceversa, la prevalenza politica del potere ecclesiastico andava ridimensionata per ridare piena sovranità allo Stato e libertà alla vita civile. Cfr. M. Garbari, *Giovanni a Prato...*, cit., pp. 26.27.

([32]) G.d.T., *Ordine e quiete*, 30 luglio, 1 e 3 agosto 1850; *Quale concordia politica è possibile oggidì?*, 17 ottobre 1850. Un gruppo di otto articoli su *Socialismo e Comunismo* apparve sul giornale rispettivamente nelle date: 19, 21, 24, 28 giugno, 2, 7, 9, 23, agosto 1851.

([33]) Già nel suo programma agli elettori (26 aprile 1848) l'a Prato aveva delineato

di giungere, per quanto possibile, alla coincidenza di realtà nazionale e statale ([34]). Ma, forse, gli articoli più originali o più appassionati furono dedicati da Giovanni a Prato alla libertà di stampa: una istituzione che, egli riteneva, era veramente alla base del sistema costituzionale in quanto capace di creare un rapporto di collaborazione o di critica costruttiva fra il paese e il Governo ([35]). Mentre il Parlamento rappresen-

---

i settori d'intervento delle pubbliche istituzioni: «... un sistema popolare di credito pubblico con cassa di credito per gli agricoltori ed artieri, tutela del lavoro per mezzo di istituzioni e misure onde preservare dalla miseria gli artigiani impotenti, procurare lavoro a chi ne è privo ed adattare ai bisogni del tempo l'andamento dell'industria e delle fabbriche; scuole a spese dello Stato per ogni classe mestiere e vocazione; finalmente riconoscimento delle emigrazioni (...) e regolamento delle medesime con tutela per gli emigranti». Il tema degli interventi nei confronti della «numerosa classe di cittadini, la quale, essenzialmente dedicata al lavoro, è pure la più utile e la più importante per la società» appare nel programma del G.d.T. in data 2 maggio 1850. Cfr. anche G.d.T., articolo di fondo, 27 giugno 1850: «Il cittadino sente il bisogno d'un governo forte, giusto ed imparziale, che tuteli i suoi diritti, che appaghi i suoi bisogni, che adempia alla sua missione, che è quella di procurare l'incremento della civile società».

([34]) G.d.T., articolo di fondo, 16 maggio 1850: «Il governo d'uno Stato libero (...) sia anche un governo nazionale (...). Noi crediamo fermamente che, come il diritto alla propria conservazione e ad una esistenza indipendente è innato in tutti gli individui, così il diritto alla conservazione e all'indipendenza della propria nazionalità sia innato in tutti i popoli; perché in ciò appunto è riposta la loro vita e la condizione della loro esistenza». Cfr., anche *La situazione*, 27 agosto 1850. L'a Prato si poneva inoltre il problema degli Stati plurinazionali come la Monarchia asburgica per i quali la trasformazione su base nazionale significava la dissoluzione. In questi casi l'unica soluzione possibile sarebbe stata quella della confederazione fra le diverse nazioni.

([35]) G.d.T., *La stampa dell'Opposizione*, 13 agosto 1850: «Presso noi i fogli dell'opposizione si limitano a non credere infallibile il governo, a credere che i di lui organi possano sbagliare, a credere per lo meno tanto fallibili i giornali ufficiali quanto questi credono fallibili i contrarii, a spiegare le leggi e farvi rimarcare ciò che essi credono potersi cambiare in meglio, e ad osare qualche rara volta di dar dei consigli a quelli che comandano». Articolo di fondo, 15 agosto 1850: «Noi ripetiamo che uno dei migliori mezzi di sostegno, e di conservazione per un governo è la stampa libera; (...) la stampa periodica veramente libera diventa lo specchio, e l'espressione dei tempi». *La dignità del Giornalismo*, 17 agosto 1850: «Il giornalismo in Austria può cooperare potentemente al riordinamento della pubblica cosa in modo, che in tutti i paesi della corona regni stabilmente l'ordine e il progresso». *Austria*, 10 dicembre 1850: «*Il Giornale del Trentino* fu sempre fin qui fedele al suo programma di esporre, dilucidare, esaminare gli atti del Governo e dei governati con quella franchezza, che proviene dall'intenzione di giovare; (...). Noi crediamo impertanto, che specialmente nell'epoca della totale mancanza di rappresentanza popolare, un foglio dell'opposizione parlamentare, che procede in questo modo, lungi dal meritarsi il titolo d'irritante, rende dei veri servigi alla pubblica cosa». Nel «Giornale del Trentino» l'a Prato diede ampio spazio alla legge sulla stampa emanata dal Governo il 6 luglio 1851 come tipico segnale di involuzione e di trapasso dal sistema costituzionale a quello assolutistico. Essa sostituiva al sistema

tava il popolo in forme indirette, la stampa era la diretta espressione dei cittadini e la sua voce, purché responsabile, avrebbe dovuto costituire il metro sul quale giudicare il consenso o meno del paese agli indirizzi politici del potere centrale.

Le «lezioni» di diritto costituzionale apparse sul «Giornale del Trentino» rappresentano un corpo abbastanza organico che, a differenza di altre elaborazioni dottrinali stese da esponenti del diritto, ebbero vasta diffusione e riscontro positivo nell'ambiente politico trentino. Sarebbe pertanto utile che gli studiosi ne operassero una valutazione ponendole in rapporto con tutti gli scritti dell'a Prato, con i suoi interventi nelle assemblee legislative e con la fitta corrispondenza che egli tenne con numerosi esponenti della vita politica dell'area tedesca ed italiana.

Il ritorno dell'Austria al sistema costituzionale, con il Diploma Imperiale del 20 ottobre 1860 e la Patente Imperiale del 26 febbraio 1861, ridiede vita all'impegno politico ed al dibattito dottrinario collocato a monte delle scelte programmatiche. In questo clima conobbe sviluppi applicativi anche la *Filosofia del Diritto* di Antonio Rosmini, colta però nei riflessi trasfusi ne *La Costituzione secondo la giustizia sociale* ([36]) dove i diritti fondamentali di libertà e proprietà sono alla base dell'erezione della società civile e dello Stato che ne assicura la conservazione. Ad essa si ispirò l'azione politica di Andrea Strosio, arciprete decano di Rovereto, presidente dell'Accademia degli Agiati, per più anni deputato alla Dieta tirolese ricostituita con la Landes-Ordnung annessa alla Patente Imperiale del febbraio 1861.

Il pensiero giuridico e politico dello Strosio, di chiara matrice rosminiana, emerse nel tormentato e lungo dibattito che accompagnò l'elaborazione di un ordinamento comunale per il Tirolo in base alla legge-

---

delle cauzioni quello delle ammonizioni da parte delle autorità amministrative. Il commento e la critica del testo di legge furono compiuti in tre articoli: *Disposizioni intorno alla stampa periodica dell'interno e dell'estero*, 17 luglio 1851; *Disposizioni intorno alla stampa periodica dell'interno*, 19 luglio; *Disposizioni intorno agli stampati dell'estero*, 26 luglio. L'a Prato vedeva, nella legge, un gravissimo attacco alla Costituzione perché violava la separazione fra il potere esecutivo e quello giudiziario dando la facoltà all'autorità amministrativa di giudicare dei reati senza ricorrere all'autorità giudiziaria. Il 1° agosto 1851 il «Giornale del Trentino» fu colpito dall'ammonizione del luogotenente Bissingen. Dopo i Rescritti sovrani del 20 agosto 1851, che abolivano la responsabilità del Governo nei confronti del Parlamento per ricondurre tutti i poteri dello Stato all'imperatore, l'a Prato decideva di sospendere la pubblicazione del giornale perché la fine del sistema costituzionale rappresentava anche la fine della stampa libera e della funzione dell'opposizione costruttiva.

([36]) Milano, Redaelli, 1848.

quadro del 5 marzo 1862. La contesa fra la parte conservatrice della Dieta ed il gruppo comprendente sia i liberali tirolesi, sia i deputati italiani, si era generata sui diritti da riservarsi o meno ai «consorti» comunali ([37]). Ma la polemica ben presto si era trasformata in un questione di diritto costituzionale e di dottrina dello Stato di fronte all'interrogativo della realtà giuridica ed etica del Comune e dei suoi rapporti con il potere centrale e con l'individuo. Mentre l'ala conservatrice dei tirolesi difendeva il valore primario dell'ente Comune sottraendolo, contemporaneamente, all'invadenza dell'intervento statale e alle richieste dei singoli cittadini intesi a tutelare i loro interessi, lo Strosio, elevandosi a difesa dei consorti, memore della lezione rosminiana, affermava che l'amministrazione del Comune non poteva essere che quella dei contribuenti con rapporto proporzionale fra potere ed entità delle tasse pagate ([38]). Il Comune e lo Stato, sottolineava inoltre, non avevano esistenza propria ma erano solo il risultato degli uomini uniti con speciali rapporti. «A parlare dunque propriamente fuori di metafora», egli spiegava, «non è il Comune, non è lo Stato, che sia autonomo o libero, ma sono autonomi e liberi i soli individui, che compongono il Comune e lo Stato» ([39]).

Il moderatissimo liberalismo dello Strosio, ben diverso da quello democratico di Giovanni a Prato, si collocava tuttavia in un momento nel quale riconoscere la funzione ed i diritti dei ceti abbienti nell'ambito dei Comuni, significava collaborare allo svecchiamento facilitando gli elementi più dinamici e tesi a combattere la stagnazione economica. Esso, nell'arena del dibattito dietale, assumeva perfino una componente

([37]) Per «consorti» si intendevano i cittadini austriaci non domiciliati nel Comune, ma che in esso possedevano beni immobili soggetti a imposte, o vi godevano di un usufrutto, o vi pagavano una imposta diretta per un mestiere o una attività industriale.

([38]) Cfr. Stenographische Berichte des Lantages für die gefurstete Grafschaft Tirol, I Per., III Sess., XI Sitz., 27 April 1864, S. 250. Il Rosmini così si era espresso nella *Costituzione...*, cit., p. 61: «La Società civile non può esistere se non mediante il denaro: ella paga gl'impiegati, e la milizia, fa eseguire opere pubbliche ecc.; nulla fa senza denaro. Dunque ella è una società di contribuenti. Secondo i principi comuni del diritto sociale, ogni contribuente al fondo della società deve sentire un vantaggio proporzionale a ciò che contribuisce». Va ricordato che il Rosmini, mentre riconosceva i diritti politici solo agli abbienti, affermava l'intangibilità per tutti dei diritti civili imperniati sul concetto di libertà; tali diritti, nello Stato, sarebbero stati difesi da un Tribunale politico.

([39]) Sten. B.d.L., cit., S. 288. Per i dibattiti relativi all'ordinamento comunale per il Tirolo cfr. M. Garbari, *Poteri politico-amministrativi mediani e periferici; questioni di adattamento al territorio*, in *Atti del convegno su Problemi di un Territorio: L'esperienza trentina fra storia e attualità* (a cura di P. Pizzini), Trento, TEMI, 1984, pp. 91-88.

progressista, che andava oltre le intenzioni del deputato votato alla esegesi del pensiero giuridico e politico del filosofo roveretano.

Andrea Strosio, nella tornata accademica del 22 maggio 1861 aveva letto una comunicazione su *Rosmini ed i sistemi costituzionali* ([40]) per sollecitare gli studiosi a progredire «nello studio di quella patria filosofia che risguarda specialmente le scienze giuridiche, e le politiche» ([41]). Egli aveva magnificato con foga il liberalismo ed il costituzionalismo, ancorato ad una concezione giuridica che in nome dell'unica verità cristiana aveva debellato gli errori delle filosofie del diritto antiche e recenti. Contro le perverse dottrine del protestantesimo, del sensismo, della democrazia rivoluzionaria, del cesarismo, del diritto positivo, del formalismo giuridico il Rosmini, affermava lo Strosio, aveva delineato l'ideale di «un governo che basato sulla giustizia sociale riconosca non solo i diritti comuni e privati, ma lasci libero campo, che a seconda dei diritti che vengono dai singoli posseduti e delle quote che pagano possano essi godere del peso della loro influenza e del loro valore» ([42]). Accettato il principio dell'organizzazione pubblica come società di contribuenti, veniva anche riconosciuto il vantaggio e la ragionevolezza di un governo forte, obbedito e rispettato che facesse da argine agli abusi del sistema parlamentare, vizio fondamentale «dei moderni sistemi costituzionali di derivazione e stampa (sic) francese» ([43]).

Una interpretazione ancora più rigoristica della dottrina costituzionale rosminiana si ebbe a fine '800 con la *Memoria* di Felice Alessio, letta nell'adunanza accademica del 26 marzo 1898, *A. Rosmini e lo Statuto Albertino* ([44]). La *Memoria* conteneva diversi elementi di novità che mettevano in rilievo alcune convinzioni del filosofo roveretano in sintonia con i tempi: la contestazione dell'accentramento di stampo francese operato dalla Costituzione albertina e la necessità di attuare un decentramento atto a far coincidere l'Italia reale con quella legale ([45]), la

([40]) Pubblicata in sunto nel 1861. Cfr. *Atti 1826-1883*, ed. anastatica Accademia roveretana degli Agiati, Rovereto, 1983, sub tornata 22 maggio 1861, pp. 3-6; in «Atti», serie II, 1888, vol. VI, pp. 121-129. Va ricordato che nel 1887 era stata pubblicata a Rovereto, presso la tip. Grigoletti, l'opera del Rosmini *Della naturale Costituzione della Società civile*, preceduta da un saggio introduttivo di Francesco Paoli.

([41]) *Rosmini ed i sistemi costituzionali*, cit. p. 123.

([42]) *Ivi*, p. 128.

([43]) *Ivi*, p. 129.

([44]) Pubblicata in «Atti», serie III, 1898, vol. IV, pp. 131-144. La memoria era stata letta dal socio dott. Candelpergher in assenza dell'Alessio, studioso torinese insegnante di lingue classiche, collaboratore di varie riviste ed esegeta del Rosmini.

([45]) L'Alessio de *La Costituzione...* rosminiana isola e riporta i passi relativi al decentramento per concludere: «Al Rosmini non si diede retta, e al presente vediamo già

speranza che si componesse l'innaturale spaccatura apertasi fra Stato e Chiesa e la violenta requisitoria contro il parlamentarismo. Anacronistiche erano però le ragioni di fondo addotte per combattere i vizi dello Statuto italiano e le degenerazioni del sistema politico, tanto che le parole del Rosmini richiamate nella polemica, ma estrapolate dal contesto e dal tempo della loro formulazione, perdevano il colorito liberale e si trasformavano nei supporti di un conservatorismo incapace di vedere e capire la realtà della vita sociale sul finire del secolo.

L'Alessio, certamente all'oscuro della dottrina costituzionale dell'a Prato che continuava ad essere un faro di liberalismo ([46]), si scagliava contro la scelta dei ministri da parte del Parlamento e contro la loro responsabilità nei confronti dell'assemblea legislativa, riteneva una calamità il potere della Camera dei deputati, la formazione dei partiti e l'allargamento del suffragio alle classi meno abbienti.

Spaventato ed indignato dall'organizzazione socialista che, favorita dalla legge elettorale, era penetrata anche nel Parlamento, chiedeva che si applicasse alla lettera il progetto costituzionale del Rosmini di accordare il voto non alle *persone*, ma alle *cose*, ossia di proporzionare i diritti politici all'ampiezza della proprietà e di escludere tassativamente i diseredati dalla gestione della cosa pubblica. L'equilibrio fra la proprietà e il potere avrebbe costituito un argine invalicabile alle pretese del socialismo ed avrebbe anche salvato la vera giustizia sociale in nome della quale lo Stato si sarebbe eretto, nei confronto dei non contribuenti, a società benefica.

La dottrina giuridica del filosofo fu l'oggetto di una densa e penetrante *Memoria* dell'avvocato Fabio Luzzato, professore nell'Università di Macerata, allievo, fra l'altro, della Scuola di pratica criminale istituita da Luigi Lucchini, accademico agiato anch'esso, illustre docente universitario, chiamato dal Governo italiano a compiti di primaria responsabilità per la stesura del nuovo Codice penale. Il Luzzato sugli «Atti»

---

sorgere comizî nel regno d'Italia ad invocare il *decentramento*, cioè quella varietà nell'unità, previsto e voluto dal Roveretano. Il parlamento istesso che volle il *concentramento* è costretto a farsi eco di tali comizî. È di qui che ebbero origine quegli errori i quali, se non minacciano addirittura l'esistenza del nuovo regno, ne inceppano lo sviluppo nelle varie forze, ne ritardano il benessere, e possono dare dall'oggi al domani materia a rivolgimenti funestissimi, come pur troppo si è già visto». *Ivi*, pp. 134-135.

([46]) Essa continuava a vivere negli scritti e nell'opera di Vittorio de Riccabona, il maggiore teorico del liberalismo a cavallo fra i due secoli, autore, nel 1912, del lavoro *L'abate barone Giovanni a Prato...*, cit.

dell'Accademia, della quale era socio, nel 1899 pubblicava uno studio su *Morale e diritto nella filosofia a A. Rosmini* ([47]), destinato a suscitare interessi contrastanti e prese di posizione, a giudicare dalle note aggiunte dal Consiglio accademico in calce alla *Memoria.*

Era la prima volta che nella istituzione roveretana, accolta di rosminiani ferventi, la dottrina giuridica del loro maestro veniva trattata in pubblico negli elementi teorici ed indipendentemente dalla traduzione sul piano politico-costituzionale.

L'autore che dichiarava la sua ammirazione per Rosmini, ma anche la mancata conformità di vedute, affermava la possibilità di prescindere dai presupposti metafisici dell'idea dell'essere per esaminare l'atto morale e quello giuridico: in questo modo sarebbero risultate le affinità tra il filosofo roveretano ed altri teorici del diritto, anche dell'area positivista. Constatato che per il Rosmini la legge e la volontà sono i due elementi dell'atto morale sui quali si fonda l'imputazione, egli rilevava che su tale base avrebbe potuto fondarsi una dottrina intorno alla responsabilità penale considerando la pena proporzionale alla legge violata. Ma la diversità fra realtà etica e giuridica era ammessa anche dal Rosmini che si era soffermato a delineare gli elementi costitutivi della nozione di diritto. Restava comunque aperto l'interrogativo di che cosa differenziasse l'obbligazione giuridica dal dovere morale. Il Luzzato sottolineava come la norma giuridica si avesse solo in un rapporto di relazione e, a differenza del filosofo roveretano, accentuava l'elemento positivo dell'obbligazione che non si esauriva nel rispetto degli altri e della loro sfera di libertà, ma toccava anche le attive prestazioni come nel caso dello Stato che doveva, per norma di legge, intervenire in favore di tutti o di alcune classi di cittadini. Sull'esteriorità dell'obbligo giuridico non risultavano divergenze, mentre una disparità poteva riscontrarsi nella constatazione che il diritto poteva anche autorizzare atti non morali. Ma, concludeva l'autore della *Memoria*, se si distingueva il diritto determinato dalla natura e dalla ragione da quello determinato dalle leggi positive e concrete, e pertanto legate alle situazioni storiche di fatto, allora anche l'accordo con il Rosmini era possibile.

L'analisi del Luzzato, pur improntata all'apertura e alla mediazione nei confronti della teoria giuridica di Antonio Rosmini, rivelava tuttavia l'impronta delle nuove scuole e delle nuove dottrine elaborate all'interno della scienza del diritto alle quali l'Accademia degli Agiati aveva

([47]) «Atti», Serie III, 1899, vol. V, pp. 43-76. Non risulta che la *Memoria* del Luzzatto fosse stata letta in una adunanza accademica.

già aperto, o stava aprendo le porte, attraverso l'associazione di alcuni rappresentanti significativi. Fedele alle sue tradizioni, e pur senza rinnegare o scalfire l'ammirazione verso gli intellettuali considerati eccelsi come il Rosmini, riteneva giusto che ogni voce, anche discorde, potesse avere legittima collocazione nell'ambito degli uomini di cultura.

Dopo il ripristino del costituzionalismo la città di Rovereto fu la prima fra quelle del Tirolo ad ottenere uno Statuto proprio in base alla legge comunale del 5 marzo 1862, nonostante essa fosse in sospetto di tendenze antigovernative da parte dell'autorià politica. Ma la vivacità intellettuale del centro cittadino, congiunta alla consapevolezza dei vantaggi derivanti dalla speciale autonomia e dal prestigio di essere istanza politica di primo grado, aveva fatto in modo che il Magistrato civico elaborasse in tempi assai brevi un progetto di Statuto e di Regolamento elettorale da presentare alla Dieta di Innsbruck. L'accoglienza di tale progetto conobbe il favore degli organi provinciali delegati all'esame ed all'approvazione delle proposte di legge in materia comunale ed anche il Capitano provinciale, comunicando al Ministero degli Interni la decisione della Dieta, non mancava di rilevare l'importanza di Rovereto, anche se posta in un territorio irrequieto. Politicamente, poi, non sarebbe stato opportuno concedere una posizione speciale soltanto a Trento ([48]).

Con legge del 12 dicembre 1869 Rovereto veniva dotata di un proprio Statuto comunale che avrebbe permesso alla città una vita autonoma non solo nella gestione degli interessi materiali, ma anche nello sviluppo della coscienza civile e nella salvaguardia dell'identità nazionale. Quanto importante fosse considerato il legame fra istituzioni civiche e culturali per tale programma, risulta dal Regolamento elettorale che assegnava al presidente dell'Accademia degli Agiati il diritto di elezione per la rappresentanza comunale iscritto, per questa carica, al primo corpo elettorale ([49]).

([48]) La documentazione relativa allo Statuto proprio della città di Rovereto in Tiroler Landesausschussarchiv di Innsbruck, Präsidial Repertorium 1859-1888, anno 1868, Fasc. n. 666, Rovereto-Stadt, Atti n. 1683 pr, 12 Juni 1868; n. 3249 pr, 5 November 1868; 1869, Fasc. n. 144, Atto n. 312 pr, 9 Februar 1869.

([49]) Questi i paragrafi del Regolamento elettorale che interessavano l'Accademia: «*Capitolo I. Delle elezioni della rappresentanza cittadina. Sezione I. Del diritto attivo e passivo di elezione.* Par. 1) Hanno diritto attivo di elezione: 1, 2, omissis. 3. Senza riguardo alla qualità di membri comunali di Rovereto, od alla loro dimora, od al pagamento d'un'imposta nel comune a) omissis, b) il Presidente dell'i.r. Accademia degli Agiati». Tali paragrafi furono riprodotti in introduzione allo Statuto del 1913. Cfr. *Decreto d'istituzione, costituzioni e regolamento interno dell'I.R. Accademia Roveretana degli Agiati*, Rovereto, tip. Grandi, 1913.

Il decentramento amministrativo austriaco, concedendo agli enti di base attribuzioni esclusive, concorrenti e delegate rappresentava, se sfruttato in tutte le sue potenzialità, uno strumento primario per dare impulso alla vita di periferia e per tutelarne le caratteristiche economiche, sociali ed etniche. La cultura giuridica, nell'ambito amministrativo, sul finire dell'800 divenne nel Trentino lo strumento di ricerca degli spazi legislativi e delle norme che garantissero la salvaguardia e lo sviluppo delle popolazioni italiane. In questo clima, e nella coscienza di esercitare un diritto compatibile con la Costituzione dello Stato austriaco, nel 1886 si teneva a Rovereto la prima adunanza della Società «Pro Patria», sorta per iniziativa del giornale cittadino «Il Raccoglitore» ([50]). E successivamente, sciolta d'autorità la «Pro Patria» e sostituita nel 1890 con la «Lega nazionale», l'Accademia degli Agiati dichiarò il suo impegno nazionale operando attraverso il gruppo della «Lega» intitolato a Clementino Vannetti ([51]).

L'impronta di italianità che contrassegnava le istituzioni e la cultura roveretana, pur suscitando apprensioni politiche alle autorità provinciali e statali, non valse a scalfire il prestigio e la considerazione che la città aveva sempre goduto di fronte ai rappresentanti del potere per le sue tradizioni, mai smentite, di impegno e vivacità intellettuale. Il tangibile riconoscimento di Rovereto come centro di cultura e di una più che secolare attività accademica si ebbe non solo con il progetto governativo di erigere la città a sede universitaria, ma anche con la contemporanea iniziativa di affidare all'Accademia degli Agiati, in base alla richiesta fatta dal Corpo accademico nel 1893 e ripetuta nel 1902, la cura e lo studio degli archivi notarili e comunali corrispondenti al territorio del Tribunale circolare di Rovereto. L'affidamento venne attuato dalla Luogotenenza di Innsbruck, d'accordo con il Ministero, nel 1904 e la consegna dei documenti fu curata da Michael Mayr, direttore dell'archivio luogotenenziale. L'Accademia, che per ottemperare all'incarico inserì un'aggiunta al proprio Statuto ([52]), ritenne non solo giusto, ma

([50]) Vedi, *Cenni intorno all'origine e costituzione della Società Pro Patria ed atti della prima adunanza generale tenuta in Rovereto il dì 28 novembre 1886*, Rovereto, tip. Sottochiesa, 1887.

([51]) Vedi, Lamberto Cesarini Sforza, *La Lega Nazionale e le altre manifestazioni d'italianità nel Trentino avanti la guerra*, in A.A.V.V., *Terre redente e Adriatico*, vol. I, Milano, Vallardi, 1932, pp. 3-24.

([52]) L'aggiunta fu fatta al par. 1) dello Statuto pubblicato nel 1913. Essa è così formulata: L'Accademia (...) «Cura inoltre l'ordinamento e disciplina lo studio degli antichi *archivi notarili e comunali* del Paese ad essa affidati».

anche doveroso l'affidamento di questo settore di attività all'istituzione cittadina.

A cavallo fra i due secoli i giuristi chiamati a far parte degli Agiati furono numerosi. Alcuni di essi per notorietà o serietà scientifica, come il roveretano Cesare Stocchetti, associato per la brillante carriera che lo aveva portato fino alla nomina di Segretario aulico della Suprema Corte di Giustizia e di Cassazione di Vienna, o Michael Mayr, stimato archivista e studioso di storia austriaca e tirolese. Per diversi altri, invece, si volle evidenziare accanto ai meriti di tipo dottrinario quelli relativi all'impegno nella difesa dei diritti della minoranza italiana. Ancora una volta negli ambienti roveretani la cultura giuridica era valorizzata ponendola in rapporto con un particolare aspetto della dottrina dello Stato: quello della legittimazione dei diritti nazionali. Così furono chiamati nel novero degli accademici Giovanni Pacchioni, Tullio de Sartori-Montecroce, Andrea Galante, Giovanni Lorenzoni, Francesco Menestrina, ossia i docenti e protagonisti della questione universitaria vissuta presso la Facoltà giuridica di Innsbruck ed i difensori del diritto, per gli italiani, di una propria Università in terra austriaca. Di essi, date le circostanze e la priorità assegnata alle questioni nazionali che travagliavano in quel momento storico l'intero corpo della Monarchia asburgica, passò forse in subordine, almeno agli occhi del pubblico, l'opera scientifica e la produzione nel campo degli studi. Fra questi giuristi va però ricordato Francesco Menestrina, uno degli uomini più preparati e logicamente consequenziali del Trentino, sia per quanto riguarda le discipline giuridiche, sia per gli studi storici e l'impegno nel collaborare alla pubblica legislazione in un arco di tempo che arriverà fino al secondo dopoguerra.

La scuola penale positiva, che contestava a quella classica di considerare il reato come ente giuridico senza tenere sufficientemente in conto le circostanze che avevano determinato l'atto delittuoso, fu conosciuta nel Trentino attraverso l'opera di Scipio Sighele ([53]). Il suo pensiero non giunse nel territorio solo sull'onda della notorietà europea raggiunta

([53]) Nipote del magistrato e giurista Scipione Sighele e figlio del magistrato Gualtiero che, in qualità di procuratore generale del Re, si era occupato a Palermo dell'omicidio Notarbartolo. Nell'istruttoria del processo risultava, quale mandante, l'on. Raffaele Palizzolo, deputato al Parlamento. Di fronte a queste conclusioni Gualtiero Sighele era stato subito trasferito a Venezia. Su Scipio Sighele vedi, M. Garbari, *Il pensiero politico di Scipio Sighele*, in «Rassegna storica del Risorgimento» a. LXI (1974), pp. 391-426; 523-561; Id., *L'Età giolittiana nelle lettere di Scipio Sighele*, Trento, TEMI, 1977; Id., *Società ed istituzioni in Italia nelle opere sociologiche di Scipio Sighele*, Trento, TEMI, 1988; Nella Gridelli Velicogna, *Scipio Sighele e la Scuola penale positiva*, in «Sociologia del diritto», 1983, n. 3, pp. 37-64; Clara Gallini, *Introduzione* a Scipio Sighele,

fin dalle prime opere o per la circostanza della sua origine trentina. Il Sighele trascorreva lunghi periodi a Nago del quale era originario e dove aveva la casa degli avi, e la sua presenza galvanizzava con potente vitalità gli ambienti della cultura quasi sempre coincidenti con quelli della difesa nazionale, anche attraverso le istanze dell'irredentismo. Sostenitore del diritto, per il Trentino, di ottenere un'autonomia separata dal Tirolo tedesco ([54]) e, contemporaneamente, assertore in Italia di un ampio decentramento per rinnovare la vita politica e sociale del paese, critico implacabile delle degenerazioni del sistema parlamentare ([55]) e della corruzione infiltratasi tra le classi al potere, audace nell'affrontare i temi più scottanti che travagliavano la società a cavallo fra i due secoli, brillante e suadente oratore per il linguaggio piano e discorsivo, egli era destinato a diventare un punto di riferimento per gli intellettuali trentini e, soprattutto, per gli studenti che si sentivano attratti dalla sua personalità. Chiamato a far parte dell'Accademia degli Agiati nel 1895, quando avevano già visto la luce molte fra le sue opere più importanti - e a volte impietose per la crudezza realistica dell'analisi - nel campo della criminologia, della giurisprudenza penale e della psicologia della folla ([56]), egli fu, anche a Rovereto, una presenza attiva e sempre disponibile per le iniziative culturali e patriottiche.

La folla delinquente, Venezia, Marsilio, 1985. Per l'intera famiglia Sighele, da Scipione a Gualtiero Castellini, vedi GIOVANNI PEDROTTI, *Una famiglia di patrioti trentini*, in «La Lombardia nel Risorgimento italiano», a. XVII (1932), pp. 3-66.

([54]) S. SIGHELE, *La lotta per l'autonomia nel Trentino*, in «Nuova Antologia» a. 37, 1902, fasc. 744, pp. 714-726.

([55]) S. SIGHELE, *Contro il Parlamentarismo. Saggio di psicologia collettiva*, Milano, Treves, 1895, riedito in appendice a M. GARBARI, *Società ed istituzioni...* cit.

([56]) Queste le prinicpali opere di S. Sighele nel campo della criminologia e della psicologia della folla: *Infanticidio* in «Archivio giuridico» vol. XLII, 1889, e in estratto, Bologna, Fava e Garagnani; *Un paese di delinquenti nati*, in «Archivio di Psichiatria, Scienze Penali ed Antropologia criminale», vol. XI (1890), fasc. V-VI, e in estratto, Torino, Bocca; *Il delitto politico*, in «Archivio Giuridico», vol. XLVI, 1891, fasc. 6; *La folla delinquente*, Torino, Bocca, 1891 (tradotta in francese, spagnolo, tedesco, russo e polacco); *La coppia criminale*, Torino, Bocca, 1892 (tradotta in francese e spagnolo); *La teorica positiva della complicità*, Torino, Bocca, 1895 (tradotta in spagnolo); *Contro il Parlamentarismo*, cit.; *La morale individuale e la morale politica*, Roma, Casa Editrice Italiana, 1896; *La delinquenza settaria*, Milano, Treves, 1897 (tradotta in francese); *I delitti della folla studiati secondo la psicologia, il diritto e la giurisprudenza*, Torino, Bocca, 1902; *L'intelligenza della folla*, Torino, Bocca, 1903; *Cesare Lombroso e la psicologia collettiva*, in A.A.V.V., *L'opera di Cesare Lombroso nella scienza e nelle sue applicazioni*, Torino, Bocca, 1908; *Cesare Lombroso*, Milano, Treves, 1910; *Morale privata e Morale politica*, Milano, Treves, 1913. Opere in collaborazione: con A. G. BIANCHI e GUGLIELMO FERRERO, *Il Mondo Criminale Italiano*, Milano, Omodei Zorini, 1893 ed ID., *Mondo Crimi-*

Per avere assunto il positivismo più come metodo che come dottrina e per la sua costante aderenza ai valori tradizionali, compresi quelli di sentimento, considerati come cardini per la moralità familiare e sociale ([57]), seppe guadagnarsi la stima anche degli ambienti ritenuti conservatori. In questo modo il Sighele contribuì a fare conoscere le dottrine di Enrico Ferri e di Cesare Lombroso, ma smussate dagli elementi più dogmatici e poco accettabili dal senso comune, e spesso elaborate personalmente in forme originali. Gli studi di psicologia collettiva, della quale va considerato il fondatore, applicati al comportamento degli aggregati umani nelle loro manifestazioni patologiche o aberranti, anziché tradursi in gretto materialismo, potevano essere alla base dell'elaborazione di forme di diritto più personalizzate e quindi più rispondenti alla reale responsabilità dell'imputato. Egli, inoltre, affrontando i temi della delinquenza non solo nell'aspetto giuridico, ma anche in quello psicologico e sociologico, con particolare riguardo ai delitti compiuti in un contesto di agitazione collettiva, poteva suggerire il sistema della prevenzione come prioritario rispetto a quello della repressione.

Senza lasciarsi imbrigliare dal determinismo positivista, il Sighele puntava sul miglioramento della società attraverso l'educazione, la formazione di una opinione pubblica responsabile e la moralizzazione della vita politica. Ma tutto questo si sarebbe risolto in vago filantropismo se non fosse stato ancorato a precise norme giuridiche. Di qui il suo interesse per la legislazione penale e civile rivolta ai gruppi più deboli o deprivati della società: le donne ([58]), i bambini ([59]), i delinquenti per

---

nale Italiano, Seconda Serie (1893-1894), Milano, Omodei Zorini, 1894; con G. Ferrero, *Cronache criminali italiane*, Milano, Treves, 1896; con Alfredo Niceforo, *La mala vita a Roma*, Torino, Roux, 1898.

([57]) Da notare che nel processo Murri (il delitto era avvenuto a Bologna il 28 agosto 1902) il Sighele fu avvocato di parte civile dei Bonmartini trovandosi avversario l'amico Enrico Ferri. Nell'arringa egli difese la memoria dell'ucciso, anche se clericale e conservatore, per salvaguardarne l'immagine di fronte ai figli e riaffermare i valori della famiglia. Cfr. *Arringa dell'avvocato Scipio Sighele (udienza 6-7 giugno 1905)*, Riva di Trento, Miori, 1905.

([58]) Vedi in particolare, fra le sue opere dedicate alla condizione femminile, *Eva moderna*, Milano, Treves, 1910.

([59]) Vedi, *La crisi dell'infanzia e la delinquenza dei minorenni*, Firenze, Quattrini, 1911. Scipio Sighele era stato chiamato a far parte della «Commissione Reale per lo studio della delinquenza dei minorenni», istituita nel novembre 1909. In calce al lavoro sopra citato egli pubblicava la sua relazione alla «Commissione»: *Provvedimenti di profilassi sociale per la delinquenza dei minorenni in rapporto specialmente alla filiazione legittima ed illegittima.*

condizionamenti ambientali o legati all'emergere dei conflitti sociali. Per la questione femminile fin dalla sua prima opera, *Infanticidio*, delineò tutta una serie di proposte legislative; per i minorenni chiese l'istituzione, presso i Tribunali, di una sezione speciale e la raccolta di tutto l'edificio legislativo relativo ai minori in un «Codice per l'infanzia»; per i delitti compiuti in in contesto collettivo analizzati ne *La folla delinquente* e *I delitti della folla*, elaborò un corpo organico di studi e di analisi onde richiamare la giurisprudenza sulle lacune della legislazione penale vigente e fornire delle direttive per le riforme da introdursi in *iure condendo*.

Con le dottrine di Scipio Sighele si può affermare che giungeva a compimento, nel roveretano, la conoscenza delle maggiori scuole ed esperienze giuridiche elaborate dall'età dell'assolutismo illuminato a quella che apriva il ventesimo secolo. Anche per la scuola del diritto penale positivo e per gli studi di criminologia e di psicologia collettiva del Sighele va però osservato che essi non valsero a far sorgere nella provincia un indirizzo di studi autonomi ed originali, tranne i giovanili lavori di Francesco Menestrina, *Quale sarà la nostra delinquenza nel secolo XX?* ([60]) e *la delinquenza nel Trentino* ([61]) e la conversione agli interessi della scienza sociologica di Giovanni Lorenzoni ([62]).

Ma anche la conoscenza e la corretta divulgazione fanno parte dell'arricchimento intellettuale e concorrono a creare un patrimonio di cultura. Per questo patrimonio Rovereto era emersa nel '700, collocandosi in una dimensione di rapporti europei, ed aveva continuato poi, nel corso dei decenni, a mantenere intatta la fama della città e delle sue istituzioni, anche nei confronti del potere politico, puntando in gran parte sulla sua capacità di elaborare un sistema di valori culturali non astratti dal reale, ma sempre rivolti ad operare nella società civile. Ed il Governo di Vienna pur sospettoso e costantemente vigile per gli effetti destabilizzanti nei confronti della Monarchia inferti dai movimenti nazionali, fu più largo di riconoscimenti e di rispetto per le istituzioni cittadine che non di interventi per limitare la loro azione riconosciuta essenziale per meriti storici e per rispondenza alla realtà locale.

([60]) Trento, Küpper-Fronza, 1895.

([61]) In «Tridentum», a. I (1898), pp. 129-147; 161-184; 366-382; a. II (1899), pp. 110-130; 167-197.

([62]) Giovanni Lorenzoni, laureato in legge, passò poi agli studi sociologici. Fu l'estensore della parte relativa alla Sicilia dell'*Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali e nella Sicilia*, Roma, 1910.

RIASSUNTO - Cultura e giustizia nella storia delle istituzioni cittadine. Le più significative esperienze intellettuali fra il '700 e il '900.

La cultura roveretana, dall'età dell'Illuminismo al XX secolo, presenta notevoli interessi alle dottrine e agli studi nel campo del diritto. Tale sensibilità è dovuta sia alla fama di personalità trentine emerse nelle scienze giuridiche o nei più alti gradi della Magistratura in area tedesca ed italiana, sia all'opera di mediazione dell'Accademia degli Agiati alla quale furono associati gli esponenti dei vari indirizzi giuridici. In questo modo a Rovereto furono conosciute nel corso dei decenni le diverse scuole del diritto, da quella storica a quella penale positiva, suscitando interessi e dibattiti pur senza approdare ad una scuola giuridica roveretana.

Indirizzo dell'autore: dr. prof. Maria Garbari - Via Mesiano, 12
I - 38050 Povo di Trento